II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 559/2013 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2013

che attua l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012 concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau [1], in particolare l'articolo 11, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Il 3 maggio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 377/2012.

(2) Il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale dell'elenco delle persone, riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012, a cui si applica l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento. Il Consiglio ha concluso che alle persone elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive specifiche ivi previste.

(3) Il 20 marzo 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2048 (2012), ha aggiornato le informazioni riguardanti una persona designata. Al fine di attuare la decisione del comitato, il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2013/293/PESC che attua la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau [2].

(4) È opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale persona nell'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2013

Per il Consiglio
Il presidente
P. HOGAN

[1] GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1.

[2] Cfr. pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

La voce relativa alla persona sottoindicata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 è sostituita dalla seguente:

Nome	Informazioni sull'identità [data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto/carta d'identità ecc.]	Motivi dell'inserimento nell'elenco	Data di designazione
«Maggiore Idrissa DJALÓ	Cittadinanza: della Guinea-Bissau d.d.n.: 18 dicembre 1954 Funzione ufficiale: Consulente per il protocollo del capo di Stato maggiore delle Forze armate e in seguito Colonnello e Capo del Protocollo del quartier generale delle forze armate Passaporto: AAISO40158 Data di rilascio: 02.10.2012 Luogo di rilascio: Guinea-Bissau Data di scadenza: 02.10.2015	Punto di contatto per il "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012 ed uno dei suoi membri più attivi. È stato uno dei primi ufficiali a dichiarare pubblicamente la propria affiliazione al "Comando militare", firmando il suo primo comunicato (n. 5, in data 13 aprile 2012). Il maggiore Djaló appartiene anche all'intelligence militare.	18.7.2012».